



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

111/2012

DICEMBRE/5/2012 (*)

11 Dicembre 2012

**IL PROSSIMO 17 DICEMBRE I
DATORI DI LAVORO - SOSTITUTI DI
IMPOSTA - DOVRANNO VERSARE
L'ACCONTO DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA SULLA
RIVALUTAZIONE DEL TFR, COME
PRESCRITTO DAL COMMA 3 - ART. 11
- D.LGS. N. 47 DEL 2000.
DI SEGUITO UNA BREVE DISAMINA
SULL'ARGOMENTO.**

Come noto, **la rivalutazione del Fondo per il trattamento di fine rapporto dell'anno precedente**, ai sensi dell'art. 2120 c.c., **si effettua al 31 dicembre di ogni anno** (o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se in corso di esercizio), tenendo in considerazione un **tasso fisso pari all'1,50%** ed uno **variabile** che equivale al **75,00%** dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (**FOI**), accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Orbene, il **comma 3, art. 11 del D.Lgs. 47/2000** disciplina **l'obbligo, per i datori di lavoro** che rivestono la qualifica di sostituto di imposta, **di assoggettare a imposta sostitutiva la rivalutazione del Tfr** come sopra calcolata.

In particolare, la predetta disposizione (art. 11, comma 3, decreto delegato 47/2000) prevede che "*sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto **è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento**".*

Il successivo comma 4 recita :

- *L'imposta è **versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo**.*
- *L'imposta è imputata a riduzione del fondo.*
- *Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti (a far data dall'anno 2001) **è dovuto l'acconto** dell'imposta sostitutiva commisurato al **90% delle rivalutazioni** e dei rendimenti maturati **nell'anno precedente**.*

Pertanto, entro **il prossimo 17 dicembre** (il 16 cade di domenica) **i datori di lavoro saranno chiamati al calcolo ed al versamento dell'imposta sostitutiva in acconto**.

L'acconto può essere calcolato:

- Sulla base delle **rivalutazioni maturate nell'anno precedente**, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno;
- **In maniera presuntiva sulle retribuzioni che maturano nello stesso anno** per il quale l'acconto è dovuto.

Il sostituto di imposta può scegliere la modalità più conveniente.

Il Metodo Presuntivo

Come icasticamente chiarito dalla Circolare dell'Agencia delle Entrate n° 50/E del 2002, **l'imponibile da utilizzare** per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione **è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente** relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto.

Risulta evidente che, qualunque sia la modalità prescelta per il calcolo dell'acconto, **il sostituto dovrà calcolare il relativo saldo sulla scorta dell'effettiva rivalutazione 2012, quantificabile a gennaio 2013, detraendo la somma versata in acconto.**

In merito alle **modalità di effettuazione del pagamento** si ricorda il versamento dell'acconto e del saldo deve essere effettuato esclusivamente **tramite modello F24** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

All'uopo si segnala che sono stati **istituiti i seguenti codici tributo:**

- **1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva**

➤ **1713 – Saldo dell'imposta sostitutiva**

Ai versamenti si applicano le disposizioni del capo III del D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 che, come noto, consentono la compensazione con altre imposte o contributi.

Da ultimo si ricorda che **i sostituti d'imposta costituiti nell'anno precedente** a quello per il quale è dovuto l'acconto **possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva** entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

In alternativa, possono determinare l'acconto in via presuntiva avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno.

Con riferimento ai **sostituti di imposta costituiti nello stesso anno** (id: 2012), mancando una rivalutazione del TFR, **non devono versare l'imposta sostitutiva dell'11%.**

Ad maiora

*IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio*

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN